INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA

Art. 3

Fondo per il credito agevolato al commercio

Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, non più in vigore dal 20 luglio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore dell'economia
Estremi	Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-dell-economia-1993/art-3-fondo-per-il-credito-agevolato-al-commercio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it